



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4[^] (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12661 2017 RG

FRA

Il Sig. [redacted] domiciliato elettivamente in Roma Via Taranto 44, presso lo studio dell'Avv. Davide Fazio che unitamente all'Avv. Cecilia Fazio, lo rappresenta per procura alle liti.

E

La Soc. [redacted] domiciliata elettivamente nello studio dell'Avv. [redacted] VIA [redacted] 00195 ROMA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 23.5.2017 il Sig. [redacted] ha convenuto in giudizio la Soc. [redacted] S.r.l., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, eventualmente previa declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o invalidità e comunque inefficacia di qualsivoglia contratto fittiziamente sottoscritto dalle parti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra il sig. [redacted] e la Soc. [redacted] S.r.l., per il periodo dal 31.08.2015 al 01.10.2016, con mansioni di commesso addetto alle vendite ed alla cassa ed inquadramento al IV livello del CCNL Dipendenti Aziende Terziario, Distribuzioni e Servizi (Commercio) ovvero altro inquadramento che sarà ritenuto di giustizia;



2) per l'effetto, condannare la Società [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. [redacted], dell'importo complessivo pari ad € 17.356,68, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e lavoro domenicale, 13esima e 14esima mensilità, indennità di ferie godute e non retribuite e di ferie maturate e non godute, indennità di permessi maturati non goduti, TFR nonché indennità di mancato preavviso, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo..”.

La [redacted] S.r.l., si è costituita contestando le allegazioni attoree e formulando, in via riconvenzionale subordinata, domanda di condanna del lavoratore al pagamento dell'indennità di mancato preavviso delle dimissioni, pari ad € 992,38, alla quale con memoria di replica, si è opposta parte ricorrente assumendone la infondatezza.

Alla odierna udienza, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il processo è stato quindi istruito e deciso, a seguito di concessione di termine per lo scambio di note.

Il ricorso è fondato in parte e va accolto per quanto di ragione.

Va evidenziato in via preliminare che nessuno per parte resistente è comparso per rendere il deferito interrogatorio formale, né alcuno è comparso personalmente in prima udienza per la medesima società, frustrando così la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Non solo, nonostante l'ammissione della prova testimoniale anche coi testi di parte resistente, alcun teste la [redacted] ha introdotto al fine di corroborare i propri assunti, mentre la mancata risposta all'interrogatorio formale, ex art. 232 Cpc, può far ritenere come ammessi i fatti oggetto di tale interrogatorio, dopo aver valutato ogni altro elemento di prova.

Nel merito si osserva che la prova testimoniale (peraltro condotta tramite la escussione di un teste indicato anche dalla parte convenuta seppur citato dalla parte ricorrente) ha permesso di confermare le circostanze allegare in ricorso e, quindi, il rapporto di lavoro nella sua durata a consistenza, nella misura di cui di seguito, nonché le mansioni espletate dal [redacted].



Quanto all'orario ritiene infatti il Giudice che, contrariamente a quanto ritenuto nelle ultime note di parte ricorrente, lo stesso non possa considerarsi comprovato, anche considerando che la prova relativamente all'orario eccedente quello ordinario, deve essere particolarmente rigorosa, come può dirsi per il lavoro domenicale e nelle festività (rispetto alle quali la testimonianza acquisita risulta insufficiente) come anche per il periodo del settembre 2015, rispetto al quale il ricorrente deduce di aver lavorato presso altra sede, ma senza che il teste escusso abbia potuto riferire alcunché a riguardo.

Il teste (compresso presso la resistente dal 2016 dal novembre 2015) invero ha dichiarato: che quando aveva iniziato il ricorrente era già al lavoro (gli aveva riferito di aver iniziato due mesi prima); che il ricorrente aveva lavorato sino ai primi di ottobre del 2016, in Piazza Tuscolo; che avevano entrambi un orario spezzato, o continuato e che il negozio era aperto dalle 9 alle 20; che l'orario continuato era dalle 11,30 alle 20,00 mentre quello spezzato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato; che il titolare, ~~Il teste non ricorda il nome del titolare~~, che era molto presente, li controllava (erano solo il teste ed il ricorrente). Il teste non ricorda che il ricorrente avesse lavorato presso altri punti vendita ed afferma che si erano occupati della sistemazione del magazzino, delle vendite e della cassa. Aggiunge che la domenica poteva capitare di lavorare in dicembre, ovvero durante qualche ricorrenza (ad es 1° maggio, ovvero anche novembre mezza giornata, alternandosi).

L'applicazione del ccnl invocato non è stata contestata, né il riferimento al IV livello.

Compete pertanto al ricorrente la somma complessiva di euro 14.134,86, oltre interessi e rivalutazione al saldo, a titolo di differenze con quanto effettivamente percepito a titolo di retribuzione ordinaria (esclusa la mensilità del settembre), quanto spettante a titolo di mensilità aggiuntive, di ferie godute e non retribuite, TFR e preavviso, mentre le restanti poste andranno espunte dal conteggio in quanto i relativi fatti costitutivi non sono stati adeguatamente supportati dai riscontri probatori.

Le spese processuali seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo in calce.



P.Q.M.

Dichiara che inter partes è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'ottobre 2015 all'ottobre 2016, con diritto del [redacted] all'inquadramento nel IV liv. ccnl Dipendenti Aziende Terziario, Distribuzione Servizi (Commercio) per le espletate mansioni di [redacted] commesso e, per l'effetto, condanna la [redacted] s.r.l. al pagamento della complessiva somma di euro 14.134,86, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.131,00, da distrarre.

Così deciso in Roma, in data 22.2.2019

Il Giudice

